

I danni alla sfera interiore (anche oltre la malattia), tra fattori organizzativi e fattori ambientali**

di Samuele Renzi*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Considerazioni introduttive. L'evoluzione costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile... – 3. ...e la trasformazione della categoria del danno non patrimoniale nel diritto del lavoro. – 4. I danni alla sfera interiore della persona derivanti da fattori organizzativi: *mobbing*, *straining*, «ambiente di lavoro stressogeno» e figure affini. – 5. I danni alla sfera interiore della persona derivanti da fattori ambientali nella giurisprudenza lavoristica, a partire dalla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 46/2025. – 6. Centralità del danno biologico e sue conseguenze. – 7. Come tutelare la sofferenza che non diventa malattia. – 8. Osservazioni conclusive

1. Premessa

La tutela contro i pregiudizi sofferti dalla persona che lavora è tema nel quale la rilevanza degli interessi presidiati è superata soltanto dalla complessità della traiettoria che ha segnato l'evoluzione della materia. Se la stessa giurisprudenza costituzionale afferma che la risarcibilità del danno non patrimoniale ha attraversato un «travagliato itinerario interpretativo»¹, occorrerà avvicinare l'argomento con particolare attenzione per la coerenza del sistema e per il corretto impiego delle categorie civilistiche, tentando di adoperare quel preciso «ordine concettuale» che un'autorevole dottrina richiama al fine di evitare scivolamenti verso prospettive incerte e giuridicamente fragili².

Il campo d'indagine è ampio³ e nel presente contributo, tra le diverse manifestazioni del danno non patrimoniale che possono riguardare il lavoratore, verranno prese in esame le lesioni incidenti sulla sfera interiore⁴, intendendosi per tali sia i disturbi psichici sia i turbamenti che, pur senza tradursi in malattia, possono

* Samuele Renzi è ricercatore di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. samuele.renzi@unifi.it

** Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in «Giurisprudenza italiana», 2003, p. 1777 ss., con nota di P. CENDON-P. ZIVIZ, *Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale)*.

² Cfr. L. NOGLER, *Danno non patrimoniale e rapporto di lavoro*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, Utet, 2010, p. 599.

³ Per trattazioni di ordine generale sulla materia dei danni nel rapporto di lavoro v. fra le più recenti e aggiornate monografie: M. BIASI, *Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza*, Milano, Giuffrè Francis & Lefebvre, 2022; C. MAZZANTI, *Risarcimento del danno polifunzionale e tutela del lavoratore*, Bergamo, ADAPT University Press, 2023.

⁴ Quanto al disinteresse per la tutela dell'integrità psichica, v. L. MONTUSCHI, *Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 1987, I, spec. pp. 13-16.

compromettere l'equilibrio emotivo e morale della persona. È, questa, una categoria (*rectius* una sotto-categoria⁵) che negli ultimi decenni ha guadagnato un particolare rilievo nel dibattito, soprattutto sulla scia della copiosa giurisprudenza formatasi in materia di *mobbing* e di figure affini (*straining*, *bossing*, etc.). L'occasione per tornare a occuparsi del tema è, tuttavia, offerta da una pronuncia del Tribunale di Grosseto⁶, che ha messo in luce come il fattore socio-organizzativo non esaurisca il quadro eziologico dei pregiudizi inerenti alla dimensione psichica, emotiva e morale del lavoratore.

Una volta individuate e descritte le diverse matrici di rischio, l'attenzione si sposterà sulla natura e sulle tecniche di accertamento del danno alla sfera interiore, sottoponendo a scrutinio i limiti della tutela risarcitoria, che sembra non offrire adeguata protezione a tutti i beni personali del lavoratore, ingessata com'è nella sua proiezione ad attribuire «rilievo “unicamente” a menomazioni, intese in senso medico-legale, del corpo umano e delle sue componenti»⁷. Il danno biologico, la cui risarcibilità resta la conquista più rilevante in materia, sembra atteggiarsi quale porta di accesso privilegiata alle tutele, finendo per oscurare la possibilità di offrire ristoro ai turbamenti interiori che non integrino gli estremi di una malattia.

Il diritto vivente riconosce che la sofferenza interiore è risarcibile anche quando non assuma forma (psico)patologica, ma in svariate pronunce emerge la propensione a considerare il patimento interiore come lo stadio iniziale di un processo che può approdare alla malattia (la «lettura degenerativa» di cui si dirà al § 6) e a ricercarne la prova negli indici che quel processo annuncia. Tale tendenza non sembra pienamente appagante, perché rischia di trasformare in requisito del danno quello che, a ben vedere, è soltanto un mezzo per accertarlo nonché di far dipendere l'*an* della tutela dalla diversa capacità di reazione individuale. Attraverso una piena comprensione del percorso che ha prodotto questa tendenza, si tenterà di suggerire qualche correttivo utile a ridimensionare l'attuale centralità del dato clinico, senza peraltro allentare alcuno dei filtri che il sistema pone alla risarcibilità del danno non patrimoniale né spianare il terreno al riconoscimento di ogni sofferenza meramente lamentata da chi si assume danneggiato.

Prima di procedere nel senso indicato, conviene tuttavia ripercorrere per brevi cenni le tappe fondamentali della lunga vicenda del danno non patrimoniale nel diritto civile e nel diritto del lavoro.

⁵ Si v. M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Padova, Cedam, 2025, pp. 1083-1106, quanto alle caratteristiche che differenziano il danno biologico di tipo psichico dal danno morale consistente nel turbamento, nell'ansia e nello squilibrio della sfera emotiva. Entrambe le figure rientrano nella sotto-categoria qui definita come danno alla sfera interiore.

⁶ Trib. Grosseto, 5 febbraio 2025, n. 46, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2025, II, p. 248 ss., con nota di G. GUALTIERI, G. CALVELLINI, M. GABBRIELLI, *La tutela previdenziale per gli effetti psicologici dell'esposizione all'amianto*. Su questa pronuncia v. più ampiamente *infra* § 5.

⁷ L. NOGLER, *Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico?*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2002, I, p. 295.

2. Considerazioni introduttive. L'evoluzione costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile...

Il codice, secondo la sua originaria impostazione, influenzata dalle precedenti esperienze legislative⁸ e dal dibattito sviluppatosi durante la prima parte del Novecento⁹, appariva sbilanciato verso la tutela dei danni di natura patrimoniale, tanto che, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale avrebbe potuto trovare ristoro «solo nei casi determinati dalla legge». Si trattava, in realtà, di un'apertura solo apparente, attesa l'interpretazione maggioritaria per cui i «casi» evocati dalla norma si risolvevano in una sostanziale coincidenza con le ipotesi di fatti costituenti reato, in forza del rinvio all'art. 185 c.p. Il fatto che non avesse arrecato alcuna diminuzione al patrimonio materiale del soggetto era, così, risarcito solo ove avesse presentato i connotati di una offesa penalmente qualificata, idonea a giustificare – in via eccezionale – l'attribuzione di un equivalente monetario al c.d. *pretium doloris*.

Un'esegesi così minimalista e restrittiva dell'art. 2059 c.c. finiva per subordinare la tutela di interessi di primario rilievo a un criterio selettivo del tutto estrinseco rispetto alla natura del pregiudizio, con l'effetto di poter determinare esiti iniqui, e ben presto si affermarono istanze volte a promuovere una salvaguardia effettiva e integrale della persona, in particolare quanto al bene della salute.

In tale contesto fiorì quella nota elaborazione giurisprudenziale che condusse alla progressiva emersione del danno biologico quale figura autonoma¹⁰. Grazie a una serie di arresti del Tribunale di Genova, resi nel quadriennio 1974-1977¹¹, le lesioni dell'integrità fisica iniziarono a essere risarcite anche lì quando il torto non avesse inciso la capacità reddituale della persona o non avesse integrato gli estremi di un reato, sul presupposto che la salute costituisce un bene di rilievo costituzionale, la cui lesione rileva in sé e per sé, indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali che ne possano derivare¹².

⁸ La previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale rinviene il proprio antecedente nell'art. 38 del codice penale Zanardelli del 1889 e nell'art. 7 del codice di procedura penale del 1913, che ammettevano una riparazione pecuniaria, concepita come *quid* distinto dal risarcimento, per determinati reati contro l'onore, la persona e la libertà. Questa forma di tutela si consolidò, poi, nell'art. 185, comma 2, del codice penale del 1930.

⁹ Sull'itinerario anteriore alla codificazione del 1942 si rinvia all'ampia ricostruzione di A. SANTANGELO CORDANI, *Il risarcimento dei danni morali nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale in età postunitaria*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMÃO DE MELO (a cura di), *I danni non patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale*, Canterano, Aracne, 2020, p. 29 ss.

¹⁰ Vale la pena rammentare che l'intuizione dell'autonoma rilevanza del danno alla persona, distinto tanto dalle ripercussioni patrimoniali quanto dal mero patema d'animo, era stata anticipata in sede dottrinale ben prima dell'intervento dei giudici genovesi da R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in "Rivista di diritto civile", 1957, p. 277 ss.

¹¹ Trib. Genova, 25 maggio 1974, in "Giurisprudenza italiana", 1975, I, c. 54 ss.; Trib. Genova, 20 ottobre 1975, in "Responsabilità civile e previdenza", 1976, p. 466 ss.; Trib. Genova, 15 dicembre 1975, in "Il Foro italiano", 1976, I, c. 1997 ss.; Trib. Genova, 1° febbraio 1977, in "Giurisprudenza italiana", 1977, I, p. 494 ss. Per una ricostruzione dell'itinerario giurisprudenziale v. W. FARRUGGIA, *Il danno alla persona*, in "Diritto ed economia dell'assicurazione", 2006, p. 837 ss.

¹² M. BIASI, *Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro*, cit., p. 19.

Il sistema cominciò, così, ad abbandonare la concezione della persona nei termini (esclusivi) di soggetto produttivo di un reddito per conferire dignità al «valore-uomo»¹³, ossia all'individuo apprezzato nella sua complessiva dimensione umana¹⁴, in armonia con i precetti scolpiti nella Costituzione.

Le letture innovative patrocinate dalle corti di merito¹⁵, cui poi aveva aderito anche la Cassazione¹⁶, per quanto avessero contribuito a sospingere il sistema fuori dagli angusti confini fissati dall'interpretazione restrittiva fino ad allora dominante, non erano riuscite a farsi apprezzare unanimemente, specie in dottrina¹⁷.

A tentare di fare ordine nel dibattito nel frattempo sorto¹⁸ intervenne nel 1986 la Corte costituzionale¹⁹, che, procedendo a una prima sistematizzazione delle piste percorse dalla giurisprudenza tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, contribuì in maniera decisiva allo «smantellamento del sistema risarcitorio restrittivo» tradizionale²⁰. La pronuncia consacrò l'autonomia del danno biologico sia rispetto al danno patrimoniale sia nei confronti del danno morale soggettivo, stabilendo che il fondamento della sua risarcibilità non dovesse essere ricercato nell'art. 2059 c.c., bensì nell'art. 2043 c.c., da rileggersi al lume del dettato costituzionale, e in specie dell'art. 32.

¹³ L'espressione è ripresa da F. LATTANZIO, *Il superamento della prospettiva tradizionale: l'elaborazione e affermazione del danno biologico nell'ambito dell'art. 2043 c.c.*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMÃO DE MELO (a cura di), *I danni non patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale*, cit., p. 62.

¹⁴ Sulla natura «rivoluzionaria» del processo, e sulla sua matrice di «riforma» realizzata in via giurisprudenziale, v. L. MONTUSCHI, *Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 1994, I, p. 317 ss.

¹⁵ Per la minuziosa ricostruzione del percorso giurisprudenziale dell'epoca si rimanda a F. LATTANZIO, *Il superamento della prospettiva tradizionale*, cit., p. 61 ss.

¹⁶ Fra le prime pronunce di legittimità v. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1981, n. 3675, in "Il Foro Italiano", 1981, I, c. 1884 ss.; Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396, in "Giurisprudenza italiana", 1984, I, c. 537 ss.; Cass. civ., sez. lavoro, 26 novembre 1984, n. 6134, in "Rivista giuridica del lavoro", 1985, II, p. 689 ss.

¹⁷ Il punto più controverso, e destinato a rimanere a lungo insoluto, riguardava la collocazione sistematica del danno alla salute. Il riconoscimento di un torto risarcibile anche in disparte dal relativo impatto reddituale mal si conciliava, infatti, con l'assetto bipolare disegnato dal codice del 1942. Si dubitava che il danno biologico potesse ridursi al danno patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., perché prescindeva da una perdita economica per come all'epoca intesa, ma allo stesso tempo esso non trovava agevole sistemazione neppure nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che la lettura dominante teneva ancora avvinto alla configurazione di un fatto di reato. In letteratura si erano così diffuse varie interpretazioni, complicate dal sopraggiungere di nuovi arresti – anche di legittimità – non esattamente limpidi nel processo di inquadramento e qualificazione del danno biologico.

¹⁸ Il dibattito non è riassumibile in questa sede. Fra le voci più autorevoli, v. M. BESSONE, V. ROPPO, *Garanzia costituzionale del diritto alla salute*, in "Giurisprudenza di merito", 1975, IV, p. 3 ss.; G. SCALFI, *Errare humanum est, perseverare diabolicum*, in "Responsabilità civile e previdenza", 1976, p. 466 ss.; F.D. BUSNELLI, U. BRECCIA, *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1978; G. PONZANELLI, *Danno non patrimoniale e danno alla salute: due sentenze della Corte costituzionale*, in "Responsabilità civile e previdenza", 1979, p. 698 ss., spec. p. 702; G. ALPA, *Danno «biologico» e diritto alla salute davanti alla Corte costituzionale*, in "Giurisprudenza italiana", 1980, I, p. 9 ss., spec. p. 12; G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983.

¹⁹ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in "Il Foro italiano", 1986, I, c. 2053 ss., con nota di G. PONZANELLI, *La Corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*.

²⁰ P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale tra mito e realtà*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2025, III, p. 793 ss.

La costruzione proposta dalla sentenza del 1986 appariva (e appare ancora oggi) pregevole per lo sforzo compiuto verso il superamento del regime restrittivo. I passaggi della motivazione nei quali venne posta in evidenza l'opportunità di offrire tutela contro *tutti* i danni che impediscono il pieno svolgimento delle «attività realizzatrici della persona umana»²¹ hanno segnato un punto di avanzamento irreversibile nell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile, contribuendo a emancipare la tutela risarcitoria da una concezione reddituale e patrimonialistica²², con evidenti ricadute anche nell'ambito della tutela della persona sul lavoro.

Un tale assetto non era, tuttavia, soddisfacente. Il pregiudizio alla persona risultava (irragionevolmente) scomposto in tre componenti, atteso che fra il danno *stricto sensu* patrimoniale e il danno morale – quest'ultimo ancora tutelato dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. – era venuto a incunearsi il danno biologico²³. Già negli anni Novanta l'impostazione patrocinata dalla sentenza n. 184 cominciò a incrinarsi, sotto gli affondi di due ulteriori pronunce costituzionali che misero in discussione la triplice articolazione del torto alla persona²⁴, facendo strada all'idea che all'interno della categoria del danno non patrimoniale dovessero confluire tanto il danno morale soggettivo quanto il danno alla salute.

Il ripensamento degli approdi del 1986 è stato poi completato nel 2003, quando la Corte costituzionale²⁵, sulla scorta di due coevi arresti della Cassazione²⁶, ha riposizionato i confini applicativi dell'art. 2059 c.c., superando definitivamente la concezione tripartita a vantaggio di una maggiore linearità del sistema, per cui «dalla lesione di un diritto patrimoniale [discende] un danno patrimoniale, mentre dalla lesione di un diritto non patrimoniale un danno non patrimoniale»²⁷. Secondo questa concezione, il danno biologico e il danno morale soggettivo, così come quello esistenziale, nel frattempo emerso nel dibattito²⁸, si atteggiavano quali mere componenti dell'unitario pregiudizio non patrimoniale²⁹, senza che l'art. 2043 c.c. possa giocare alcun ruolo con riferimento alla loro risarcibilità.

Il sistema è così tornato a essere strutturato attorno a un modulo bipolare, nel quale gli artt. 2043 e 2059 c.c. si dispongono come due norme dalla funzione

²¹ Cfr. punto n. 18, ult. cpv., della sentenza n. 184/1986.

²² M. SQUEGLIA, *La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMÃO DE MELO (a cura di), *I danni non patrimoniali nel diritto del lavoro*, cit., p. 89 ss.

²³ M. FRANZONI, *Il nuovo corso del danno non patrimoniale: un primo bilancio*, in «La responsabilità civile», 2004, p. 9 ss.

²⁴ Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in «Il Foro Italiano», 1994, I, c. 3297 ss.; Corte cost., 22 luglio 1996, n. 293, in «Responsabilità civile e previdenza», 1996, p. 910.

²⁵ Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit.

²⁶ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in «Il Foro italiano», 2003, I, c. 2272 e 2275 ss., con nota di E. NAVARRETTA, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*.

²⁷ M. FRANZONI, *Il nuovo corso del danno non patrimoniale: un primo bilancio*, cit., p. 12.

²⁸ In argomento v. per tutti: P. CENDON, P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2000; G. PONZANELLI, R. FOFFA, *Il danno esistenziale*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, cit., pp. 287-374.

²⁹ R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 2006, II, p. 202.

identica, distinte unicamente per la natura del pregiudizio³⁰. Le “sentenze di San Martino” del 2008³¹ hanno, poi, meglio delineato la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, precisando che ai sensi dell’art. 2059 c.c. il risarcimento è possibile solo in due ipotesi, cioè a dire nei casi previsti dalla legge³² e ove il fatto illecito abbia leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito. Da cui le espressioni correntemente utilizzate dalla giurisprudenza e dalla dottrina – danno biologico, danno morale, danno esistenziale – non individuano autonome categorie di pregiudizio, ma valgono quali formule descrittive di singole voci di un danno concettualmente unitario. Peraltro, secondo le pronunce del 2008, il pregiudizio deve essere ristorato solo laddove la lesione dell’interesse superi una gravità minima, restando esclusi dalla tutela i meri disagi e fastidi c.d. bagatellari³³.

Tale ricostruzione è stata affinata e precisata dalla giurisprudenza successiva che, pur continuando a predicare l’unitarietà del danno non patrimoniale, ha progressivamente valorizzato la diversa consistenza delle sue componenti³⁴. E, per ciò che più interessa ai fini della riflessione qui coltivata, anche negli arresti più recenti è riconosciuta in modo diffuso l’autonomia della sofferenza interiore non patologica rispetto al danno biologico, ferma l’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie e inopportune sovrapposizioni concettuali.

3. ...e la trasformazione della categoria del danno non patrimoniale nel diritto del lavoro

Nel diritto del lavoro, il «travagliato»³⁵ percorso appena compendiato – invero, già dal periodo successivo alla sentenza n. 184/1986 – ha condotto alla

³⁰ M. SQUEGLIA, *La rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMÃO DE MELO (a cura di), *I danni non patrimoniali* cit., 89 ss.

³¹ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in “Responsabilità civile e previdenza”, 2009, p. 38 ss., con note di P.G. MONATERI, E. NAVARRETTA, D. POLETTI e P. ZIVIZ. Per letture di taglio lavoristico v. R. DEL PUNTA, *Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2009, II, p. 510 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale innanzi alle Sezioni Unite*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2009, II, p. 486 ss.; M.L. VALLAURI, *Il danno non patrimoniale alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite*, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2009, II, p. 407 ss.; A. VALLEBONA, *Danno non patrimoniale e rapporto di lavoro*, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 2009, I-II, p. 49 ss.

³² Le Sezioni unite del 2008 richiamavano, in proposito: l’art. 2 della l. n. 117/1988, quanto ai danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; l’art. 29, comma 9, della l. n. 675/1996, quanto all’impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; l’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, quanto all’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; l’art. 2 della l. n. 89/2001, quanto al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

³³ Per rilievi critici sulla soglia di tollerabilità del danno, e, dunque, quanto alla possibilità di tracciare un’area di pregiudizio bagatellare, privo di tutela, v. P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale tra mito e realtà*, cit., p. 793 ss.

³⁴ Cfr., *ex multis*, fra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006; Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2024, n. 20661; Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2025, n. 5612.

³⁵ Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit.

«rivitalizzazione»³⁶ di una disposizione lasciata ai margini del dibattito nel periodo post-costituzionale³⁷, ossia l'art. 2087 c.c. Da una più approfondita comprensione dei suoi contenuti, per lungo tempo oscurati dalla propensione a considerare la norma come precettiva di un obbligo pubblicistico di prevenzione posto a tutela di un interesse generale³⁸, si è inteso che la duplice apertura verso la tutela della «integrità fisica» e della «personalità morale» consente di veicolare nel dovere di protezione datoriale un ampio fascio di posizioni costituzionalmente protette fra le quali la salute, il benessere, l'onore, la dignità, la riservatezza, la libertà di manifestazione del pensiero³⁹.

L'incontro fra il rinnovato apparato civilistico in materia di danno non patrimoniale e l'art. 2087 c.c. ha sospinto la dottrina lavoristica a confrontarsi con le categorie mano a mano emerse nel diritto privato, al fine di enucleare tutte le situazioni nelle quali l'agire (o il non agire) dell'impresa possa considerarsi fonte di responsabilità quanto alla causazione di conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del lavoratore, sia di tipo reddituale-patrimoniale sia di carattere personale, e quindi quanto alla componente biologica, morale, spirituale, socio-relazionale, affettiva, etc.

In questa cornice, scontata la copertura offerta dall'art. 2087 c.c. alle lesioni organiche, cioè impattanti sul corpo del prestatore, neppure si sono mai posti particolari dubbi o incertezze nel riferire il richiamo alla «integrità fisica» anche alla componente psichica, ossia a quei danni che cagionano una lesione della salute mentale⁴⁰.

La solidità di tale acquisizione, peraltro, ha fatto velo alla tendenza già accennata in apertura che sembra caratterizzare il sistema e intorno alla quale il ragionamento merita di essere sviluppato.

³⁶ M. PEDRAZZOLI, *Introduzione*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Danno biologico e oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 3.

³⁷ Sulla vicenda della disposizione v. L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1976, spec. pp. 49-76. Più di recente: S. MARGIOTTA, *L'obbligo generale di sicurezza del lavoro. Lineamenti, problemi, prospettive*, Napoli, Editoriale scientifica, 2023; P. PASCUCCI, *I principi fondamentali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dall'art. 2087 c.c. al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008*, Torino, Giappichelli, 2025.

³⁸ Per l'originaria matrice pubblicistica dell'obbligo v. M. FRANCO, *L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro nell'età corporativa e dopo*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 1993, I, p. 91 ss.

³⁹ V., per tutti: P. ALBI, *Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona. Art. 2087*, in P. SCHLESINGER (fondato da), F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2008, spec. p. 169 ss.; ID., *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in "Variazioni su temi di diritto del lavoro", 2023, n. 4, p. 875 ss.; M. CORRIAS, *Questioni sul danno alla persona del lavoratore*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2013, p. 1710 ss.; R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, cit., p. 195 ss.; P. PASCUCCI, *Organizzazione aziendale e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*, in "Lavoro Diritti Europa", 2024, IV, p. 1 ss., spec. p. 3; O. RAZZOLINI, *Tutela contrattuale e danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2008, p. 1430 ss.; P. TULLINI, *I nuovi danni risarcibili nel rapporto di lavoro*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2004, I, p. 571 ss. Sull'impiego giurisprudenziale dell'argomento della dignità v. M.L. VALLAURI, *L'argomento della «dignità umana» nella giurisprudenza in materia di danno alla persona del lavoratore*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 2010, p. 659 ss.

⁴⁰ Sul punto è sufficiente il rinvio a L. MONTUSCHI, *Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica*, cit., pp. 5-6, il quale già oltre trent'anni or sono riconduceva pacificamente la lesione psichica nell'orbita dell'art. 2087 c.c., pur rilevando lo scarso interesse dei commentatori per l'argomento.

Il danno psichico cui si è fatto ora riferimento identifica il pregiudizio di natura biologica coincidente con una condizione clinicamente rilevante e accertabile a mezzo di valutazione medico-legale. Il disagio inerente alla sfera interiore può essere inquadrato come malattia solo ove per intensità, durata e strutturazione integri gli estremi di un disturbo dotato di dignità nosografica in accordo con gli standard propri dei sistemi internazionali di classificazione delle patologie mentali⁴¹. Al di qua di quella soglia, tuttavia, la persona può soffrire e ritrarre un danno senza ammalarsi. Il patimento interiore, la paura, l'inquietudine o il turbamento, ossia quelle condizioni che non concorrono a definire un quadro clinico e non rientrano nella nozione di danno biologico, sono anch'esse rilevanti e meritevoli di ristoro ove capaci di ledere uno o più fra i beni personali protetti dalla Costituzione.

La casistica, eppure, restituisce l'impressione che la tutela del pregiudizio alla sfera interiore del lavoratore graviti, nella maggior parte dei casi, attorno all'accertamento di una vera e propria patologia e, dunque, alla categoria del danno biologico di natura psichica. E se è pacifico, almeno sul piano della ragion pura, che la sofferenza interiore non patologica possa assumere autonoma rilevanza – ad esempio, come danno morale –, nella prassi appare decisamente meno frequente che un torto con siffatte caratteristiche venga riconosciuto e risarcito. Sussiste, in altre parole, una diffusa inclinazione a “medicalizzare” il danno alla sfera interiore della persona, ossia ad affidarsi alle sicure conclusioni di una perizia medico-legale al fine di ritenere esistente un torto al quale accordare tutela. Il che, oltre a non rappresentare in termini concettualmente corretti il tipo di pregiudizio (che può essere) sofferto – ferma l'unitarietà della categoria generale del danno non patrimoniale⁴² – può generare conseguenze di non poco conto sul piano pratico, come si osserverà nel prosieguo⁴³.

Così tracciate le premesse sulla base delle quali coltivare la riflessione, conviene muovere verso l'inquadramento dei diversi fattori eziologicamente collegati ai danni di natura interiore, al fine di esaminare più da vicino la tendenza e sottoporre a verifica l'ipotesi avanzata.

4. I danni alla sfera interiore della persona derivanti da fattori organizzativi: mobbing, straining, «ambiente di lavoro stressogeno» e figure affini

Nella varietà dei fatti generativi di pregiudizi contro la sfera interiore del lavoratore, il fenomeno che negli ultimi decenni ha più attirato l'attenzione degli

⁴¹ M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, cit., pp. 1087-1089. In materia v. anche: P. D'AMICO, *Sui criteri distintivi tra danno psichico e danno morale*, in “Rassegna di diritto civile”, 2002, III, p. 473; P. ZIVIZ, *Viaggio ai confini del danno psichico*, in “Responsabilità civile e previdenza”, 1996, p. 176. Sul rapporto fra classificazioni mediche della salute mentale e regole giuridiche v. C. DI CARLUCCIO, *Lavoro e salute mentale dentro e fuori l'istituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 204 ss.

⁴² M.L. VALLAURI, *Il danno non patrimoniale alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite*, cit., pp. 416-421.

⁴³ V. *infra*, § 6.

operatori e del «contesto sociale»⁴⁴ è senza dubbio il *mobbing*.

Grazie a due pronunce del Tribunale di Torino del 1999⁴⁵, la figura, conosciuta dalla sociologia e dalla psicologia del lavoro già negli anni Ottanta⁴⁶, ha fatto ingresso nel discorso giuridico, posizionandosi da subito al centro di un assai frequentato dibattito. L'impegno della dottrina⁴⁷, volto soprattutto a estrarre i caratteri distintivi e sintomatici del *mobbing*, ha prodotto una vasta letteratura, che almeno in una prima fase si è dovuta confrontare con l'interrogativo riguardante la corretta qualificazione del fenomeno. Invero, l'inserimento del lemma nel vocabolario d'uso comune del giuslavorista non ha mai tratto in suggestione le voci più attente, per le quali ogni dubbio circa lo statuto ontologico della figura è stato presto risolto negando l'esistenza di una fattispecie autonoma. Lettura, questa, accolta anche dalla giurisprudenza dominante, tanto che oggi può dirsi consolidata l'opinione per cui il *mobbing* si atteggia quale formula meramente descrittiva – di matrice sociologica, ancor prima che giuridica –, utile a identificare in forma sintetica un fascio di condotte destinate ad acquistare rilevanza giuridica non già in quanto «*mobbing*» bensì quali ipotesi di violazione dell'obbligo di sicurezza.

Uno schema euristico, insomma, caratterizzato da una particolare efficacia nel catturare ipotesi di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti del lavoratore con un intento di persecuzione ed emarginazione. Sicché, identificati i quattro elementi di cui si compone il *mobbing* – ossia la pluralità di condotte (anche singolarmente lecite), l'evento lesivo della salute o della dignità della persona, il nesso causale e l'intento persecutorio⁴⁸ – non viene integrata alcuna fattispecie *sui generis* ma può dirsi realizzata una condotta tipizzata, idonea a determinare una violazione dell'art. 2087 c.c. E, proprio perché trattasi di una cornice descrittiva e non di una fattispecie, la giurisprudenza ha da tempo assegnato rilievo anche a forme di vessazione meno intense, lì dove non

⁴⁴ A. LASSANDARI, *Il ruolo centrale dell'art. 2087 c.c.*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing*, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 39.

⁴⁵ Trib. Torino, 16 novembre e 30 dicembre 1999, in "DeJure".

⁴⁶ Cfr. M. PEDRAZZOLI, *Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Vessazioni e angherie sul lavoro*, cit., pp. 3-4.

⁴⁷ La letteratura in materia è assai vasta e, pertanto, pare sufficiente richiamare alcune fra le più autorevoli voci intervenute al tempo nel dibattito: F. CARINCI, *Il mobbing: un fantasma si aggira per le aule giudiziarie*, in "Il lavoro nella giurisprudenza", 2003, XII, p. 1097 ss.; M.T. CARINCI, *Il mobbing: alla ricerca della fattispecie*, in "Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", 2006, p. 39 ss.; M. CERBONE, voce *Mobbing*, in "Enciclopedia del diritto", Annali, VIII, 2015, p. 617 ss.; R. DEL PUNTA, *Il «mobbing»: illecito e il danno*, in "Lavoro e diritto", 2003, II, p. 539 ss.; G. LOY, *Il «mobbing»: profili giuslavoristici*, in "Il diritto del lavoro", 2005, I, p. 251 ss.; O. MAZZOTTA, *Danno alla persona e rapporto di lavoro: qualche domanda, politicamente non corretta, alla giurisprudenza*, in "Lavoro e diritto", 2004, II, p. 445 ss.; G. PERA, *Angherie e inurbanità negli ambienti di lavoro*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2001, I, p. 291 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *A proposito del mobbing*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2004, I, p. 489 ss.; P. TOSI, *Il mobbing: una fattispecie in cerca d'autore*, in "Argomenti di diritto del lavoro", 2003, III, p. 651 ss.; P. TULLINI, *Mobbing e rapporto di lavoro. Una fattispecie emergente di danni alla persona*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2000, I, p. 251 ss.; A. VALLEBONA, *Mobbing senza veli*, in "Diritto delle relazioni industriali", 2005, IV, p. 1051 ss.; A. VISCOMI, *Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti*, in "Lavoro e diritto", 2002, p. 45 ss.

⁴⁸ Sui quattro elementi costitutivi del *mobbing*, secondo la nota ricostruzione costantemente riproposta in sede pretoria v. fra i più recenti: M. MARINELLI, *Gli elementi costitutivi del mobbing nella recente giurisprudenza di legittimità*, in "Lavoro e previdenza oggi", 2024, IX-X, p. 615 ss.

siano integrati i quattro elementi appena richiamati, cui la letteratura medico-legale ha attribuito le denominazioni più varie (*straining*, *bossing*, etc.), anch'esse poi trapiantate nel lessico giuridico e ormai invalse nell'uso comune.

Lo *straining*, in particolare, ha conosciuto una certa fortuna nell'ambito del contenzioso di settore⁴⁹. Esso viene ritenuto sussistente nei casi in cui, pur difettando la pluralità o la sistematicità delle vessazioni, e quindi l'intento persecutorio, sia isolabile anche un solo comportamento idoneo a generare nel soggetto che lo subisce uno stress superiore alle ordinarie tensioni proprie dell'ambiente di lavoro e capace, perciò, di modificare in maniera permanente la sua «situazione lavorativa»⁵⁰. Ne discende che, accertato lo *straining* e non il *mobbing*, la domanda risarcitoria non deve essere respinta, poiché anche le condotte (o finanche una sola condotta⁵¹) non unificabili all'interno di una più ampia strategia persecutoria ben possono determinare una violazione dell'art. 2087 c.c. E, peraltro, neppure può stabilirsi in via aprioristica che lo *straining* sia fonte di pregiudizi più tenui per la salute psico-fisica del lavoratore, anche in considerazione della soggettiva reazione che ciascuno può manifestare una volta reso bersaglio di un atto vessatorio, tanto che – come si è già avuto occasione di sostenere⁵² – parrebbe più appropriato rappresentarlo non come *mobbing* «attenuato» ma semmai «episodico».

Ma oltre queste etichette descrittive e, dunque, quand'anche risulti esclusa la configurabilità del *mobbing* o dello *straining*, rileva stabilire se l'agire attivo od omissivo del datore abbia comunque integrato un inadempimento dell'obbligo di sicurezza. Osservare tali forme di vessazioni e angherie⁵³ non focalizzando l'attenzione sul tipo di condotta o sull'entità del danno, bensì attraverso la lente dell'interesse leso, e quindi della norma violata, conduce per una via diretta e piana verso siffatta conclusione⁵⁴. In effetti, la giurisprudenza più avveduta da tempo predica, con solide argomentazioni, che «al di là della tassonomia e della qualificazione come *mobbing* e *straining*», ciò che rileva è che il fatto – anche isolato – configuri un illecito ex art. 2087 c.c., lesivo «di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento», ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica⁵⁵ e non l'accertamento dei requisiti di una fattispecie che, in effetti, non c'è⁵⁶.

⁴⁹ Per una disamina delle più significative pronunce v. V. FILI, *La nuova frontiera del danno risarcibile da condotta illecita del datore di lavoro*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2019, III, p. 796 ss.

⁵⁰ Cfr., *ex multis*: Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2022, n. 23665, in "DeJure"; App. Milano, 31 gennaio 2019, n. 82, in "DeJure".

⁵¹ Così già A. VALLEBONA, *Mobbing senza veli*, cit., p. 1052.

⁵² S. RENZI, *Lo straining e la progressiva emersione giurisprudenziale dei suoi connotati*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2018, III, p. 573.

⁵³ Per richiamare ancora il titolo della preziosa collettanea a cura di M. PEDRAZZOLI, *Vessazioni e angherie sul lavoro*, cit., già più volte citata.

⁵⁴ Su questo aspetto, si v. la lucida ricostruzione di M. BIASI, *Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza*, cit., pp. 38-42.

⁵⁵ Cfr., anche per le citazioni virgolettate, Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2023, n. 29101, in "DeJure". In senso conforme, fra le più recenti: Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2024, n. 4664, in "DeJure"; Cass. civ., sez. lav., 1° dicembre 2025, n. 31367, in "DeJure"; Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2025, n. 32598, in "DeJure"; Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 2026, n. 17216, in "DeJure".

⁵⁶ R. DEL PUNTA, *Il «mobbing»: l'illecito e il danno*, cit., p. 541.

Tanto chiarito, l'enucleazione delle diverse figure contrastanti con l'art. 2087 c.c. non configura una mera operazione classificatoria, come sostenuto da alcuni⁵⁷. Attraverso i parametri identificativi del *mobbing* e dello *straining*⁵⁸ si riesce, con maggiore accuratezza, a valutare la sanzionabilità di una condotta, in quanto fonte di pregiudizio, distinguendola dai comportamenti, pur sgraditi, non in grado di incidere sui beni della salute e della personalità morale del lavoratore, e in definitiva appare agevolato il compito dell'interprete di operare un vaglio selettivo fra le condotte lecite e quelle abusive.

Il fervore della giurisprudenza e l'impegno della dottrina nell'estrarre i tratti caratteristici dei fenomeni vessatori appena descritti hanno altresì avuto il pregio di tenere alta l'attenzione sulle matrici di rischio – c.d. psicosociale – connesse alle modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro nonché al contesto relazionale in cui si svolge l'attività lavorativa⁵⁹.

Ma, prima ancora, quel dibattito ha contribuito a valorizzare il benessere interiore del lavoratore quale oggetto meritevole di protezione al pari dell'integrità fisica.

L'emersione del lavoratore quale «soggetto psichico»⁶⁰ si deve, del resto, all'incrocio di due movimenti concettualmente inversi. Da un lato, la progressiva rilettura del sistema lavoristico alla luce dei valori costituzionali ha coinvolto, come accennato poc'anzi⁶¹, tanto la sfera fisica quanto quella interiore, e fin da epoca risalente l'art. 2087 c.c., pur manchevole nel suo dettato letterale, è stato inteso come proiettato verso la tutela dell'individuo in tutte le sue facoltà e dimensioni. Da altro lato, la «scoperta» del *mobbing*, unita al vasto contenzioso che ne è seguito, ha contribuito a radicare sia nella coscienza sociale sia negli operatori del diritto la consapevolezza per cui l'attività lavorativa può nuocere non solo al *soma* ma anche alla *psiche*.

Al tempo stesso, l'accresciuta sensibilità verso l'integrale protezione della salute e del benessere del lavoratore si è accompagnata allo sviluppo della già accennata tendenza a imperniare la tutela sul danno biologico. Per cui il ristoro delle sofferenze che attengono al foro interno della persona tende, almeno nella più parte dei casi, a gravitare attorno a siffatta tipologia di danno e, di conseguenza, a dipendere dall'accertamento di una patologia⁶².

⁵⁷ A. CORVINO, *Mobbing, straining e altre etichette*, in «Diritto delle relazioni industriali», 2006, III, p. 804.

⁵⁸ P.G. MONATERI, M. BONA E U. OLIVA, *Il mobbing come «legal framework»: una categoria unitaria per le persecuzioni morali sul lavoro*, in «Rivista critica del diritto privato», 2000, p. 547.

⁵⁹ Come noto, il rilievo dei rischi psicosociali è oggi presupposto dall'art. 28, co. 1, d.lgs. n. 81/2008, che impone la valutazione di tutti i rischi, «tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004». Sul punto v. ampiamente C. DI CARLUCCIO, *Lavoro e salute mentale dentro e fuori l'istituzione*, cit., p. 248 ss.

⁶⁰ R. DEL PUNTA, *Il «mobbing»: l'illecito e il danno*, cit., p. 543.

⁶¹ V. *supra*, § 3.

⁶² Emblematiche, fra le pronunce di merito più recenti, App. Napoli, sez. lav., 20 maggio 2026, n. 1731, in «OneLegale»; Trib. Taranto, sez. lav., 4 marzo 2024, n. 569, in «OneLegale»; nonché la decisione di primo grado richiamata da App. Venezia, sez. lav., 31 luglio 2026, n. 430, in «OneLegale».

Una recente indagine rivolta al contenzioso di legittimità in materia di *mobbing* formatosi tra il 2011 e il 2022⁶³ rappresenta in proposito una significativa cartina di tornasole. Lì dove è stato possibile ricostruire i criteri di liquidazione seguiti dai giudici, la componente biologica si è rivelata il parametro prevalente in oltre tre quarti delle pronunce e quello decisivo in circa il settanta per cento dei casi, mentre alla componente morale è stato riservato un rilievo del tutto marginale. E studi più risalenti, riferiti a un lasso temporale di poco anteriore, avevano registrato dati analoghi, evidenziando come quasi nell'ottanta per cento delle vicende sottoposte a scrutinio fosse stato accertato e liquidato un danno di natura biologica⁶⁴.

È una propensione che la dottrina più attenta aveva colto con lucidità sin dalle prime riflessioni sul tema, quando veniva osservato come il modello riparatorio del danno alla persona finisca per utilizzare la menomazione della salute quale «insostituibile mezzo di prova» dell'intero pregiudizio, anche lì dove siano in gioco offese ad altri diritti primari del lavoratore⁶⁵. Da cui la tendenza a trascurare la rilevanza dei pregiudizi diversi da quello biologico, a onta di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità almeno negli ultimi anni quanto, ad esempio, al danno morale⁶⁶.

Ma la rilevanza delle diverse voci di danno non è, a ben vedere, l'unico aspetto lasciato ai margini del dibattito. Dal momento che la letteratura si è per lo più occupata dei rischi di natura psicosociale, ne è derivata una rappresentazione del pregiudizio alla sfera interiore imperniata sulle dinamiche relazionali, rispetto alla quale sono rimasti in ombra quei fattori che, pur potendo incidere sulla dimensione psichica del lavoratore, ineriscono alle condizioni materiali e ambientali in cui la prestazione si svolge.

5. I danni alla sfera interiore della persona derivanti da fattori ambientali nella giurisprudenza lavoristica, a partire dalla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 46/2025

Il dibattito ha faticato a considerare che la *psiche* può essere lesa non solo da fattori socio-organizzativi ma altresì dal contatto con una sostanza tossica ovvero con un ambiente pericoloso⁶⁷. La tradizionale lettura dei rischi promananti da

⁶³ D. TAMBASCO, *Violenza e molestie nel mondo del lavoro. Un'analisi della giurisprudenza del lavoro italiana*, Roma, Organizzazione Internazionale del Lavoro, 2022, p. 11.

⁶⁴ C. PASQUALE, *Il quantum nel danno da mobbing: rilevanza del pregiudizio biologico*, in "Danno e responsabilità", 2013, III, p. 330 ss.

⁶⁵ P. TULLINI, *Mobbing e rapporto di lavoro. Una fattispecie emergente di danni alla persona*, cit., p. 260.

⁶⁶ V., fra le altre, Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641, in "Responsabilità civile e previdenza", 2011, XII, p. 2488 ss., con nota di D. CHINDEMI, *Danno morale autonomo rispetto al danno biologico*; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292, in "Il Corriere giuridico", 2013, p. 315 ss.; Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585, in "Danno e responsabilità", 2014, p. 55 ss., con nota di P.G. MONATERI, *L'ontologia dei danni non patrimoniali*; Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2022, n. 32935, in "DeJure". Ulteriori riferimenti *supra*, nt. 34.

⁶⁷ Sulla materia dell'esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche e sulle relative tutele, v. per ampi riferimenti l'attenta analisi di S. BUOSO, *L'esposizione a sostanze tossiche, emblema della transizione ecologica: dai limiti costituzionali a quelli tecnico-operativi*, in "Diritto della sicurezza sul lavoro", 2025, I, p. 1 ss.

fattori ambientali si è per lo più concentrata sulle conseguenze organiche dell'esposizione, secondo un'impostazione facilmente spiegabile alla luce dell'immediatezza con cui l'azione di agenti nocivi si manifesta sul corpo della persona che lavora⁶⁸.

La limitata attenzione riservata all'impatto che l'esposizione a fattori ambientali nocivi può determinare a detrimento della dimensione psichica trova riscontro anche sul piano giurisprudenziale, ove le pronunce specificamente dedicate a tale profilo risultano assai sporadiche.

In questo contesto, la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 46 del 5 febbraio 2025⁶⁹ assume un particolare rilievo. A quanto consta, essa ha riconosciuto, per la prima volta nella giurisprudenza lavoristica italiana, l'origine professionale di una patologia psichica correlata all'esposizione a una sostanza tossica quale l'amianto⁷⁰ e, proprio per il profilo di novità appena segnalato, merita di essere sottoposta a un più attento scrutinio.

Un lavoratore che aveva prestato servizio, fra il 1986 e il 1998, presso una centrale geotermica toscana era stato posto a contatto quotidiano con materiali contenenti elevate concentrazioni di amianto. L'esposizione, protrattasi con intensità rilevante sino al 1996, era già stata accertata in una precedente causa⁷¹ diretta a ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992⁷².

Il lavoratore, durante tutta la propria storia professionale e fino al tempo in cui si è celebrato il giudizio in esame, non aveva sviluppato alcuna patologia

⁶⁸ Peraltro, si noti che già l'accordo quadro del 2004 sullo stress lavoro correlato collocava l'esposizione a sostanze pericolose fra i fattori di rischio idonei a generare stress lavoro-correlato, e dunque fra le sorgenti di un pregiudizio che può attingere la sfera interiore. Merita considerare che la letteratura medica registra da tempo, nei soggetti esposti a fattori cancerogeni, quadri di disagio che non dipendono dall'insorgere di una malattia, ma dalla sua attesa. Per un quadro d'insieme v. P. DI CESARE, S. CRIVELLARI, G. GALLIZZI *et al.*, *L'impatto psicologico dell'amianto, killer invisibile del corpo e della mente*, in "Working Paper of Public Health", 2016, IV, p. 1 ss. Con specifico riguardo a soggetti esposti e non ammalati: A.H. LEBOVITS, M. BYRNE, J. BERNSTEIN, J.J. STRAIN, *Chronic occupational exposure to asbestos: more than medical effects?*, in "Journal of Occupational Medicine", 1988, I, p. 49 ss.; I. MOUNCHETROU NJOYA, C. PARIS, J. DINET *et al.*, *Anxious and depressive symptoms in the French Asbestos-Related Diseases Cohort: risk factors and self-perception of risk*, in "European Journal of Public Health", 2017, II, p. 359 ss.; nonché, con riferimento ai soggetti già esposti inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria della Regione Toscana, M. BONAFEDE, E. CHELLINI, M. BUGANI *et al.*, *The psychological impact of asbestos exposure: risk perception and emotional distress among former workers in Tuscany*, in "BMC Public Health", 2025, art. 3424, ove si registra che il 77,9% degli intervistati riteneva di essere esposto al rischio di contrarre in futuro una patologia asbesto-correlata e che tale percezione risultava associata a livelli più elevati di paura e di rabbia.

⁶⁹ Trib. Grosseto, 5 febbraio 2025, n. 46, cit.

⁷⁰ M. TUFO, *L'«ansia anticipatoria» da esposizione ad amianto è una malattia professionale*, in "Diritti & Lavoro Flash", 2025, II, p. 11 ss.

⁷¹ Trib. Grosseto, 15 dicembre 2009.

⁷² Trattasi della disciplina sulle maggiorazioni riconosciute ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i soggetti esposti all'amianto, ove l'esposizione abbia raggiunto livelli elevati e si sia protratta per un tempo sufficientemente lungo. In materia, anche per un'analisi di dettaglio sulle condizioni di accesso ai predetti benefici v. A. MORONE, *Esposizione ultradecennale all'amianto: la Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità dei presupposti per l'accesso ai benefici pensionistici*, in "Diritto delle relazioni industriali", 2000, p. 509 ss.; M. MISCIONE, *Gli «esposti sani» all'amianto ed i benefici previdenziali*, in "Diritto delle relazioni industriali", 2008, p. 99 ss.; R. RIVERSO, *Questione amianto: contributi pensionistici e fondo in favore delle vittime*, in "Il lavoro nella giurisprudenza", 2008, p. 580 ss.

organica asbesto-correlata. Tuttavia, dal 2008, dopo aver appreso che alcuni colleghi, esposti al medesimo rischio, si erano ammalati ed erano deceduti, aveva iniziato a manifestare un disturbo dell'umore con persistente stato ansioso, qualificato dai consulenti come «ansia anticipatoria» collegata alla paura di contrarre la medesima patologia che aveva condotto al decesso gli altri *ex* dipendenti.

Respinta in sede amministrativa la richiesta di riconoscimento della malattia professionale, il Tribunale, con la sentenza menzionata, ha accolto la domanda volta a sentire condannare l'Inail al pagamento delle prestazioni previste in caso di invalidità da lavoro. Sulla scorta della perizia, che ha collegato l'insorgenza dell'anzidetta sintomatologia ansiosa all'ambiente di lavoro, il giudice ha qualificato il disturbo quale malattia professionale non tabellata, riconducibile a un rischio specifico improprio⁷³, e ha riconosciuto al lavoratore un indennizzo per danno biologico nella misura del sei per cento.

La decisione si è fondata sulla valorizzazione della coincidenza temporale tra l'insorgenza dei disturbi e la conoscenza delle patologie che avevano colpito i colleghi del ricorrente nonché sulle risultanze dei dati epidemiologici che segnalano nei lavoratori esposti all'amianto un'incidenza assai elevata di sintomi ansioso-depressivi del tutto indipendente dal manifestarsi di patologie organiche. Di qui la ritenuta sussistenza del nesso causale fra il fattore nocivo presente sul luogo di lavoro e la sindrome di «ansia anticipatoria».

Gli svolgimenti motivazionali più interessanti sono, però, contenuti nella parte finale della sentenza, lì dove il Tribunale si è soffermato sulla natura del danno e ne ha offerto una qualificazione non perfettamente coerente o, meglio, più elaborata rispetto alle conclusioni appena richiamate.

A parere del giudice di Grosseto, difatti, «la paura di ammalarsi configura un danno di natura non patrimoniale», riconducibile al danno morale soggettivo, e dunque al «patema d'animo o [al]la sofferenza interiore subiti dalla vittima di un illecito» ovvero alla «lesione arrecata alla dignità e integrità morale, quale massima espressione della dignità umana». Un danno di questa natura, prosegue la motivazione, «può estendersi alla sfera reddituale del soggetto, trascinando nel danno esistenziale», o «tradursi in una lesione dell'integrità psichica, configurando un danno psichico»⁷⁴.

Il passaggio argomentativo appare rilevante per due diverse ragioni.

In primo luogo, la qualificazione operata dalla sentenza avanza per gradi e offre una lettura progressivo-degenerativa del pregiudizio. La paura di ammalarsi – ma il ragionamento, si suppone, potrebbe essere valido per altre forme di turbamento interiore – viene anzitutto inquadrata come un danno morale⁷⁵, ossia

⁷³ Sul punto v. G. GUALTIERI, G. CALVELLINI, M. GABBRIELLI, *La tutela previdenziale per gli effetti psicologici dell'esposizione all'amianto*, cit., p. 250.

⁷⁴ Trib. Grosseto, 5 febbraio 2025, n. 46, cit.

⁷⁵ Anche P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale da amianto: la tutela civilistica*, in M.D. FERRARA, G. MORO, P. ZIVIZ (a cura di), *Tecniche di tutele e responsabilità per i danni da amianto*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2025, pp. 33-34, include la paura di ammalarsi nell'ambito della «componente morale del pregiudizio».

come un patimento che può offendere la dignità della persona. Quella stessa paura o ansia è, poi, ritenuta capace di estendersi alla dimensione esistenziale ovvero di tradursi in una compromissione dell'equilibrio psichico integrante gli estremi del danno biologico.

Inoltre, come conseguenza di quanto appena osservato, la paura di ammalarsi dovrebbe risultare meritevole di ristoro prima e a prescindere dalla sua eventuale degenerazione verso una condizione patologica, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale e del danno esistenziale rispetto alla lesione dell'integrità psicofisica.

I ragionamenti che tali considerazioni inducono a coltivare, per il momento, debbono essere tenuti in parentesi, anche perché nel caso di specie l'indennizzo accordato al ricorrente è transitato integralmente attraverso il riconoscimento di una vera e propria malattia. Né il giudice, attesa la natura istituzionale del convenuto, avrebbe potuto determinarsi altrimenti, dal momento che il sistema assicurativo contro le malattie professionali ruota attorno all'accertamento di un danno biologico e la misura dell'indennizzo viene esclusivamente rapportata alla menomazione dell'integrità psicofisica⁷⁶.

E, così, prima di avanzare qualche riflessione critica, suggerita dai passaggi motivazionali poc'anzi trascritti, conviene mettere in evidenza i motivi di apprezzamento per la pronuncia di Grosseto. Qualificando l'ansia anticipatoria come malattia professionale autonoma – e non quale riflesso secondario di una patologia organica – il Tribunale ha, nei fatti, ampliato il novero delle patologie asbesto-correlate meritevoli di tutela⁷⁷. Trattasi di un'estensione alquanto particolare, poiché non si limita a infoltire l'elenco delle malattie alla cui insorgenza un lavoratore esposto all'amianto (ma, è lecito immaginare, a qualsiasi altra sostanza tossica) possa invocare le provvidenze del sistema assicurativo e/o la responsabilità datoriale. Grazie a tale riconoscimento i confini delle tutele vengono ampliati da un punto di vista temporale e giungono a coprire anche il periodo di latenza che caratterizza le patologie collegate all'esposizione all'amianto, durante il quale il lavoratore, quand'anche sano da un punto di vista organico, può sperimentare un concreto peggioramento delle proprie condizioni di vita a causa dell'attesa che una malattia si manifesti.

Fino all'arresto qui sottoposto a esame, i turbamenti interiori della specie appena menzionata avevano trovato ristoro solo in caso di contestuale accertamento di una patologia organica asbesto-correlata ovvero di una modificazione dell'organismo tale da rendere altamente probabile l'insorgenza di una patologia siffatta.

Il precedente dal quale conviene muovere risale al 2006, quando la Cassazione si occupò del caso di alcuni operai edili impiegati presso uno

⁷⁶ Sul punto v. A. FEDERICI, «*Mentre aspetto che la malattia arrivi*»: l'ansia anticipatoria come *tecnopatia*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", 2025, III, p. 346 ss.

⁷⁷ M. TUFO, *L'«ansia anticipatoria»*, cit., p. 12, il quale rammenta come la tutela riconosciuta dall'INAIL ai disturbi psichici da costrittività organizzativa costituisca, in questa direzione, un precedente già acquisito.

stabilimento petrolchimico, rimasti per anni esposti all'inalazione di polveri di amianto senza avere contratto alcuna malattia. Ripercorrendo quanto le Sezioni unite avevano stabilito a proposito del disastro di Seveso, la Corte non negò che il turbamento interiore connesso all'esposizione a sostanze pericolose ovvero a un ambiente inquinato potesse essere risarcito in via autonoma e, dunque, «anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica». Purtuttavia, chi domandi tutela è gravato dell'onere di provare la rilevante gravità dell'evento, l'effettivo turbamento patito e il relativo nesso causale. E poiché il turbamento, al pari di ogni altro stato interiore, non è suscettibile di prova diretta, la Corte si preoccupò di delineare alcuni indici sintomatici di esso quali «la presenza di malattie psicosomatiche, l'insonnia, l'inappetenza, disturbi del comportamento o altro»⁷⁸. Non risultando soddisfatto l'onere della prova nei termini appena precisati, il lamentato turbamento interiore, correlato al pericolo di contrarre un male incurabile, in quella vicenda non ottenne ristoro.

A questo impianto la giurisprudenza successiva si è sostanzialmente adeguata. Fra le altre, merita rammentare la pronuncia di legittimità n. 27324 del 2017⁷⁹, con la quale la Cassazione ha ribadito che la situazione di turbamento non può essere desunta «dal mero svolgimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato», occorrendo sempre l'allegazione di «elementi obiettivamente riscontrabili», fra i quali gli indici presuntivi precisati nel 2006. In modo non dissimile, ulteriori arresti di legittimità e di merito del periodo recente⁸⁰, nel negare la risarcibilità del danno morale legato all'ansia di contrarre un morbo (spesso in casi di esposizione all'amianto), hanno motivato le conclusioni facendo leva sull'assenza di elementi inferenziali sufficienti e, in specie, sulla mancanza di sintomi quali malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del

⁷⁸ Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2006, n. 23719, resa su ricorso di operai edili impiegati presso il petrolchimico di Brindisi. Il triplice onere probatorio è ivi mutuato da Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, pronunciata sulla vicenda di Seveso, che aveva ammesso la risarcibilità del danno morale anche in assenza della mediazione di un pregiudizio alla sfera psicofisica o patrimoniale, così superando il precedente e più restrittivo indirizzo di Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1997, n. 4631, e Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1997, n. 5530.

⁷⁹ Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 2017, n. 27324, e Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9295. Quest'ultima aggiunge, quanto al pregiudizio esistenziale, che esso non è configurabile *in re ipsa* e deve consistere «nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto».

⁸⁰ Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 2022, n. 34951, in «DeJure». La formula sugli indici sintomatici del turbamento elaborata da Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2006, n. 23719, cit. (*supra*, nt. 78), è stata ripresa, in particolare, nel contenzioso seriale promosso dagli ex dipendenti dello stabilimento di Massa della Nuovo Pignone: cfr. App. Genova, sez. lav., 21 marzo 2016, n. 122 e 8 giugno 2016, n. 230, che hanno escluso il danno morale in difetto di «circostanze di fatto esterne, obiettivamente osservabili (malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento ecc.) che, pur senza raggiungere uno stabile livello patologico», consentissero di desumere il turbamento; orientamento confermato, in fattispecie analoghe, da Cass. civ., sez. VI-lav., 7 dicembre 2018, nn. 31784 e 31785. Più di recente la medesima formula è stata fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Lazio, sez. IV, 26 aprile 2023, n. 7136, che ha negato il ristoro anche in ragione della mancata prospettazione di «alcuna diagnosi che possa aver ingenerato nel ricorrente il timore di sviluppare le gravi patologie amianto correlate»; Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2026, n. 1819. In un contesto extralavorativo, relativo a una vicenda di inquinamento ambientale, v. anche Trib. Alessandria, 2 maggio 2025, n. 254.

comportamento, dai quali potrebbe invece inferirsi l'esistenza di un pregiudizio (morale) meritevole di risarcimento.

Non sono mancate, per vero, alcune pronunce di segno diverso, nelle quali le corti hanno valorizzato indici inferenziali slegati da connotazioni patologiche. Nel 2022, ad esempio, la S.C. ha cassato una decisione che aveva negato il danno morale da paura di ammalarsi, osservando che gli elementi allegati dai ricorrenti, quali la consapevolezza dell'esposizione, la malattia e la morte di numerosi colleghi, la sottoposizione a frequenti esami clinici e il mutamento della vita quotidiana – dunque tutti indici non patologici –, avrebbero ben consentito al giudice del merito di condurre il ragionamento presuntivo, salvo poi, com'è naturale, potersi orientare anche in senso sfavorevole ai danneggiati⁸¹. Purtuttavia, anche quella vicenda era condizionata dal fatto che il lavoratore interessato avesse già sviluppato, al momento del processo, una malattia oncologica; circostanza, questa, che può aver giocato una certa influenza nell'orientare la decisione. E, tra l'altro, l'indicazione non sembra aver avuto particolare seguito, posto che a distanza di pochi mesi la stessa Cassazione, in un caso affine, è tornata a indicare negli indici di matrice clinica – malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento – gli elementi obiettivi dai quali poter inferire il turbamento⁸².

Occorre anche dar conto di casi – anteriori al precedente di Grosseto – nei quali la stessa S.C. è pervenuta a riconoscere la risarcibilità del danno morale derivante dalla paura di ammalarsi, non limitandosi a censurare – come nella vicenda del 2022 appena riferita – il ragionamento condotto dai giudici del merito. Ma, ancora una volta, tali esiti si sono accompagnati al contestuale accertamento di un *vulnus* fisico. Emblematico, ai fini, un caso del 2017, relativo a un lavoratore portuale, rimasto per quasi trent'anni a contatto con polveri di amianto, che si è visto riconoscere un risarcimento per il timore di contrarre una malattia asbesto-correlata. Il danno morale è stato, tuttavia, liquidato nella misura del quaranta per cento del danno biologico riconosciuto allo stesso lavoratore, risultato portatore di placche pleuriche, che sono state «interpretate come un indicatore di elevato rischio di tumori maligni», sì da rendere fondato il timore di contrarre una patologia⁸³.

L'esame della giurisprudenza intervenuta in materia consente di mettere meglio a fuoco lo stato dell'arte e di apprezzare ancor di più i profili di novità della pronuncia di Grosseto. Proprio sotto il profilo che qui interessa, tuttavia, la decisione presenta anche un significativo tratto di continuità con gli altri precedenti esaminati, poiché il turbamento della sfera interiore ha ottenuto tutela, ancora una volta, in quanto tradottosi in una condizione patologica. Di qui il maggiore agio del giudice nel ritenere sussistente un danno, misurarne l'entità e riferirlo causalmente all'ambiente di lavoro, secondo un processo logico-giuridico reso possibile

⁸¹ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 2022, n. 19623, in “DeJure”.

⁸² Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 2022, n. 34951, cit. Nella stessa direzione Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 2022, n. 37145, in “OneLegale”.

⁸³ Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 2017, n. 24217, in “DeJure”.

dall'esistenza di uno strumento tecnico a ciò preordinato, ossia la perizia medico-legale.

In definitiva, la rassegna mostra come il dato clinico operi quale elemento di discriminare privilegiato, poiché la sua presenza agevola il riconoscimento del pregiudizio e ove esso manchi la domanda di tutela viene frequentemente rigettata. È una tendenza che in qualche modo riecheggia il criterio del *physical impact*, noto all'esperienza giurisprudenziale statunitense, che subordina il ristoro del pregiudizio emotivo alla presenza di un impatto o di una lesione medicalmente accertabile. Il che, nella più parte dei casi, finisce per accordare il ristoro a quanti possano esibire una patologia «seppur banale» causalmente ricollegabile al fattore di rischio e a negarlo invece a chi, «pur soffrendo di una seria e genuina paura di ammalarsi»⁸⁴ ovvero di un patimento interiore di altra specie, non abbia (ancora) manifestato alcuna malattia.

6. Centralità del danno biologico e sue conseguenze

L'indagine condotta ha offerto più di un riscontro all'ipotesi formulata in apertura circa la tendenza che contraddistingue la tutela risarcitoria dei pregiudizi incidenti sulla sfera interiore della persona. Nonostante il sistema sia strutturato per offrire ristoro a tutte le voci dell'unico danno non patrimoniale⁸⁵ e nonostante l'art. 2087 c.c. presidi congiuntamente l'integrità psico-fisica e la personalità morale del prestatore, la tutela del patimento interiore è incline a realizzarsi compiutamente quando esso coincida con uno stato patologico evidente e diagnosticabile.

Un esito, questo, che a ben esaminare i percorsi logico-giuridici – e i concetti a questi sottesi – valorizzati dalla giurisprudenza intervenuta in materia non dovrebbe più di tanto stupire. La Cassazione, fin dalla menzionata pronuncia del 2006⁸⁶, ha assunto quali indici del turbamento interiore le malattie psicosomatiche, l'insonnia, l'inappetenza, etc., cioè a dire condizioni soggettive che «sembrano riguardare ipotesi che si collocano quanto meno sul confine del danno alla salute, se non oltre»⁸⁷. Certo, trattasi di indici non esclusivi; ma dalla ricorsività con cui le corti ne richiamano la valenza presuntivo-inferenziale si ricava l'impressione che per provare la sofferenza non patologica occorra comunque esibire segni e sintomi che configurano una malattia *in nuce*⁸⁸.

⁸⁴ M. DE PAMPHILIS, *La prova del danno da paura di ammalarsi*, in "Il Corriere giuridico", 2018, VII-IX, p. 1075 ss.

⁸⁵ Fra i più recenti arresti sul punto v. Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2025, n. 25474, in "DeJure"; Cass. civ., sez. lav., 24 agosto 2023, n. 25191, in "DeJure"; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164, in "DeJure"; App. Genova, 12 febbraio 2021, n. 162, in "DeJure".

⁸⁶ Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2006, n. 23719, cit.

⁸⁷ L. GAUDINO, *Il danno non patrimoniale da paura per il rischio da amianto*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2010, XII, p. 2620 ss.

⁸⁸ Che gli indici richiamati dalla Cassazione appartengano all'area della patologia trova, del resto, conferma nella letteratura medico-legale, che annovera i disturbi psicosomatici fra quelli che «costituiscono, dal punto di vista clinico, altrettante malattie» (come ricorda M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, cit., p. 1097), e nella nosografia psichiatrica, ove l'insonnia integra un'autonoma entità

Le ragioni che hanno determinato una simile configurazione del sistema meritano di essere indagate più a fondo.

Un primo movente può essere ricercato sul piano delle tecniche di accertamento del pregiudizio. Il sistema di responsabilità civile esige che il danno venga allegato e dimostrato, e che, una volta provato, sia quantificato, per mezzo di operazioni che presuppongono un oggetto che si lasci osservare. Per il pregiudizio che colpisce il corpo la condizione è soddisfatta senza particolari criticità, dal momento che esiste un *medium* indagabile, sul quale praticare esami, analisi e riscontri. Del pari, per il pregiudizio che colpisce la *psiche* è possibile svolgere accertamenti tecnico-scientifici, poiché anche le funzioni mentali si prestano, sia pure in modo meno immediato, a essere esplorate e il loro eventuale decadimento a essere quantificato⁸⁹. Il mero patimento interiore, per converso, non offre alcun oggetto da sottoporre a perizia e proprio per questo risulta difficilmente accertabile in giudizio.

Tale caratteristica del sistema è stata peraltro irrigidita dalle sentenze di San Martino. Subordinando la tutela al superamento di una soglia di serietà del pregiudizio, esse hanno reso la misura non solo un'esigenza della liquidazione, ma quasi una condizione di accesso al risarcimento, poiché al di sotto di una certa gravità il torto non è risarcibile affatto. E quanto più il sistema pretende una graduazione, tanto più risulta valorizzato il danno biologico, che rappresenta l'unica voce provvista di uno strumento preordinato a un siffatto scopo.

La difficoltà di provare in via diretta il patimento interiore non sembra, tuttavia, sufficiente a spiegare perché la giurisprudenza spesso pretenda l'esibizione di stati patologici (o affini) anche lì dove si tratti di dimostrare l'esistenza di un turbamento emotivo che non viene qualificato come malattia da chi pretende ristoro.

Un'impostazione siffatta non è casuale e pare riflettere una precisa concezione del patimento interiore, che affonda le radici in un risalente arresto costituzionale. Quando la Corte, con la nota sentenza del 1994⁹⁰, fu chiamata a pronunciarsi sulla sofferenza patita dai congiunti della vittima di un fatto illecito, ricostruì il pregiudizio come «il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo», il quale, anziché esaurirsi in un patema d'animo transeunte, «in persone predisposte da particolari condizioni» può «degenerare in un trauma fisico o psichico permanente»⁹¹. Danno morale e danno biologico, pur mantenuti distinti, venivano così disposti lungo un medesimo asse, quali stadi successivi di un medesimo processo.

diagnostica (il «disturbo da insonnia»), mentre le alterazioni del sonno e dell'appetito figurano fra i criteri per la diagnosi del disturbo depressivo maggiore, e le prime anche fra quelli del disturbo d'ansia generalizzata. Cfr. M. BIONDI (a cura di), *American Psychiatric Association. DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, edizione italiana, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014.

⁸⁹ Cfr. E. CUMANI, *Danno biologico, danno biologico-psichico e danno morale*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Vessazioni e angherie sul lavoro*, cit., pp. 326-337; R. DOMINICI, *Le menomazioni psichiche nel danno alla persona*, Milano, FrancoAngeli, 2014.

⁹⁰ Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

⁹¹ *Ibidem*.

La formula fu presto recepita dalla giurisprudenza di legittimità⁹² e, come si è registrato, è sopravvissuta anche al riassetto dei primi anni Duemila. Le stesse Sezioni unite del 2008, nel ricondurre il danno morale alla sofferenza soggettiva in sé considerata, hanno precisato che, ove siano lamentate «degenerazioni patologiche della sofferenza», si rientra nell'area del danno biologico, «del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente»⁹³.

Da tale concezione discende anche la struttura della prova inferenziale per come rappresentata dai numerosi arresti di legittimità e di merito passati in rassegna. Se il mero patimento interiore è il primo tratto di un processo che può progredire fino alla malattia, i segni più idonei a presumere l'esistenza sono quelli che di tale processo evolutivo rappresentano il principio.

Per quanto la costruzione concettuale appena descritta – che d'ora in poi verrà evocata come “lettura degenerativa” – colga un dato di realtà, individuando una possibile successione di carattere fenomenologico tra sofferenza e malattia, la proiezione di questa sul piano dell'accertamento giuridico concorre a definire un assetto non del tutto soddisfacente.

In primo luogo, adottando una simile prospettiva, la diversa reazione individuale all'evento lesivo finisce per giocare un ruolo determinante nel riconoscimento della tutela. Se il danno alla sfera interiore tende a essere accertato e risarcito soprattutto quando presenti caratteristiche che segnalano l'avanzamento della degenerazione verso una patologia psichica (*id est*, la manifestazione di malattie psicosomatiche, di insonnia, di inappetenza, etc.), la capacità di resistenza individuale incide non soltanto sul *quantum* ma anche sull'*an* delle tutele. La possibilità che un medesimo accadimento produca risposte emotive differenti in ogni soggetto è acquisizione pacifica secondo la letteratura psichiatrico-forense⁹⁴ ed è del resto presupposta dalla stessa ricostruzione della sentenza del 1994, là dove la degenerazione del turbamento veniva collegata a «particolari condizioni» individuali. E, valga aggiungere, è fisiologico che la soggettività di ciascuno abbia un certo peso nella personalizzazione del ristoro, che, al fine di svolgere correttamente la propria funzione riparatoria, deve sempre essere commisurato alle conseguenze in concreto prodotte. Ma, ove quella diversità giunga a determinare non la misura del

⁹² Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10085, secondo la quale il danno biologico dei congiunti, «ben potendo derivare dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che integra il danno morale soggettivo», da questo differisce e «può essere accordato esclusivamente ove sia fornita prova che tale decesso ha inciso sulla salute dei congiunti stessi»; nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629. Entrambe le pronunce sono richiamate da P.G. MARASCO, *Danno psichico: oltre la malattia mentale?*, in “Contratto e impresa”, 2000, n. 1, p. 321 ss.

⁹³ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit. Come ricorda P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale tra mito e realtà*, cit., p. 793 ss., spec. nt. 28, sulla scorta di tali affermazioni è stata prospettata la perdita di autonomia del danno morale «nelle ipotesi in cui il torto coinvolga l'integrità psico-fisica della persona».

⁹⁴ U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 1997, p. 557 s., ove si osserva che, «di fronte al medesimo accadimento psicotraumatizzante», soggetti diversi «hanno reazioni differenziate», e che «eventuali fattori preesistenti non possono essere motivo di esclusione del risarcimento. Anzi, sono proprio quelli sui quali vanno condotte le più attente ed approfondite analisi e valutazioni».

risarcimento, bensì il suo stesso riconoscimento, essa cessa di essere un fattore di graduazione per divenire un (improprio e indiretto) criterio di selezione.

Un'ulteriore conseguenza della "lettura degenerativa" può essere colta riflettendo su come essa concorra a orientare il comportamento dei danneggiati. La difficile risarcibilità della mera sofferenza morale può condizionare le scelte di chi intenda agire in giudizio, inducendo a differire l'attivazione delle tutele sino a quando il turbamento non abbia assunto una consistenza clinicamente apprezzabile. Il lavoratore che si appresti ad affrontare il costo di un giudizio, d'altra parte, si muove con l'obiettivo di massimizzare le proprie *chance* di successo, che, allo stato attuale, dipendono in larga misura dalla possibilità di esibire segni e sintomi di un quadro patologico. L'assetto finisce così per rendere vantaggioso secondo un'ottica processuale ciò che sul piano sostanziale è evidentemente indesiderabile, cioè a dire l'aggravamento del pregiudizio sino alla sua emersione clinica.

7. Come tutelare la sofferenza che non diventa malattia

Occorre, a questo punto del ragionamento, provare a suggerire qualche elemento utile a superare l'insoddisfacente stato dell'arte, che rischia di determinare vuoti di tutela e incentivare condotte non ispirate a una reale promozione del benessere del lavoratore.

Una correzione del sistema volta a superare le attuali aporie deve iscriversi all'interno delle coordinate tradizionali della responsabilità contrattuale, senza lasciare terreno ad alcun automatismo sanzionatorio. La responsabilità datoriale per violazione dell'obbligo di sicurezza non può essere ricostruita secondo criteri di imputazione oggettivi e la verifica della presenza di un fattore di rischio, sia esso psicosociale o ambientale, come l'esposizione a una sostanza tossica, non può di per sé sola determinare il riconoscimento della tutela⁹⁵. Oltre all'inadempimento da parte del datore rispetto agli specifici obblighi posti dal sistema antinfortunistico, anche l'evento di danno deve formare oggetto di prova. E se questa, allorché si tratti di sofferenza non patologica, difficilmente può essere resa in via diretta, è necessario continuare a fare affidamento sullo strumento delle presunzioni. Del resto, le stesse sentenze di San Martino hanno riconosciuto che, quanto al pregiudizio non biologico, il ricorso alla prova presuntiva «è destinato ad assumere particolare rilievo» e può «costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice»⁹⁶.

Ed è proprio in questo segmento dell'*iter* logico-giuridico seguito per l'accertamento del danno che – come si è segnalato – si annidano le maggiori

⁹⁵ M.D. FERRARA, *Danni da amianto e responsabilità del datore di lavoro*, in M.D. FERRARA, G. MORO, P. ZIVIZ (a cura di), *Tecniche di tutele e responsabilità per i danni da amianto*, cit., pp. 52-53.

⁹⁶ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., ove si precisa altresì che la presunzione non costituisce un «mezzo di prova di rango inferiore agli altri».

criticità. Se i fatti certi dai quali muovere per inferire l'esistenza del fatto ignoto coincidono con le malattie psicosomatiche, l'insonnia, l'inappetenza, e cioè con i segni di un quadro patologico in formazione, la sofferenza interiore finisce per essere riconosciuta sol quando anche la sfera biologica inizi a mostrarsi compromessa. L'affermazione potrebbe apparire eccessiva, ma essa trova conforto nell'esame della giurisprudenza poc'anzi condotto⁹⁷.

Sembra, allora, necessario provare a individuare fatti noti di natura diversa, capaci di rendere evidente il turbamento senza che sia necessario ricorrere a sintomi che evocano l'avvio di una degenerazione in malattia.

Un primo ordine di elementi presuntivi riguarda il fatto lesivo e la sua attitudine a generare sofferenza. Ai fini, nel caso dell'esposizione a una sostanza nociva possono assumere rilievo la durata e l'intensità dell'esposizione, la pericolosità dell'agente, la gravità delle patologie al cui rischio il lavoratore sia stato assoggettato e l'incremento di tale rischio rispetto alla popolazione generale⁹⁸. Si tratta di circostanze che non provano ancora che un determinato lavoratore abbia sofferto, ma consentono di stabilire se il contesto nel quale egli si è trovato fosse, secondo l'*id quod plerumque accidit*, idoneo a generare paura, inquietudine o angoscia.

Un secondo ordine di elementi consente, invece, di mettere in collegamento l'attitudine lesiva dell'esposizione con la concreta condizione di chi si assume danneggiato. In questo senso il ragionamento inferenziale potrebbe alimentarsi di fatti quali le modificazioni intervenute nelle abitudini e nelle relazioni, le iniziative assunte per fronteggiare il timore, la conoscenza diretta di colleghi ammalatisi o deceduti, la consapevolezza acquisita circa la natura e la gravità del rischio, la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a controlli periodici⁹⁹. Sono fatti che attengono alle esperienze vissute dalla persona, e non al suo stato di salute, e che proprio per questo consentono di rendere percepibile il patimento senza che sia necessario attendere la sua traduzione in patologia.

I due ordini di circostanze sono destinati a operare congiuntamente, ed è dalla loro combinazione che può formarsi un quadro presuntivo sufficientemente solido, nel quale la consistenza del rischio e le modificazioni intervenute nella vita della persona possono conferire plausibilità al turbamento lamentato¹⁰⁰. Riportare al centro l'autonomo accertamento del pregiudizio non patologico non significa,

⁹⁷ Cfr. *supra*, § 5.

⁹⁸ Cfr. M. DE PAMPHILIS, *La prova del danno da paura di ammalarsi*, cit., p. 1075 ss.

⁹⁹ La rilevanza di tali circostanze trova riscontro nella letteratura epidemiologica. Nella già ricordata indagine condotta sui lavoratori ex esposti inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria della Regione Toscana, la conoscenza di persone affette da patologie asbesto-correlate è risultata significativamente associata a livelli più elevati di tristezza e di paura, mentre la convinzione di aver subito un'esposizione elevata, così come l'incertezza circa la propria esposizione pregressa, si è associata a livelli più elevati di ansia: cfr. M. BONAFEDE, E. CHELLINI, M. BUGANI et al., *The psychological impact of asbestos exposure*, cit., pp. 5-6.

¹⁰⁰ Uno schema di questo genere può operare anche là dove il fattore di rischio abbia natura psicosociale. Il primo ordine di elementi si sposta, in tal caso, sulle caratteristiche oggettive della vicenda, e cioè sulla gravità delle condotte, sulla loro durata e reiterazione, sulla conoscibilità che esse hanno avuto nell'ambiente di lavoro; il secondo continua a riguardare il vissuto del prestatore, e può alimentarsi delle reazioni da lui manifestate e delle modificazioni intervenute nelle sue abitudini e nei suoi rapporti.

dunque, aprire la tutela a qualsiasi sofferenza, anche banale, semplicemente lamentata da chi agisce. Importa, piuttosto, prendere atto che la tutela può intervenire prima che il patimento si strutturi in malattia e che il ragionamento presuntivo non deve necessariamente adagiarsi sui dati clinici.

Un’impostazione affine a quella suggerita pare, del resto, radicata da tempo nell’esperienza francese. La giurisprudenza sul c.d. *préjudice d’anxiété*¹⁰¹ relativo ai lavoratori esposti all’amianto mostra che è possibile attribuire rilevanza e riconoscere ristoro alla paura di ammalarsi anche quando essa non integri gli estremi di una malattia. E pure in quel sistema il pregiudizio resta soggetto a una prova rigorosa, da raggiungersi anche tramite presunzioni, ma senza che sia necessario scomodare indici di carattere patologico¹⁰².

Accanto al problema del riconoscimento della sofferenza interiore non patologica si pone, poi, il diverso tema della sua “socializzazione”, e cioè della possibilità che il relativo ristoro sia posto a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali¹⁰³. Ma in tale ambito l’ostacolo non è di ordine probatorio, bensì normativo. L’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 costruisce l’indennizzo riconosciuto dall’Inail attorno alla menomazione dell’integrità psicofisica e non contempla, allo stato, un’autonoma prestazione per la sofferenza che non si traduca in danno biologico. È precisamente il limite entro il quale si è mosso il Tribunale di Grosseto. Il riconoscimento dell’ansia anticipatoria ha potuto produrre effetti indennitari soltanto in quanto quella condizione è stata qualificata come malattia professionale. Le proposte volte a rendere più flessibile la quantificazione dell’indennizzo, mediante correttivi capaci di adattarne la misura alla variabilità del bisogno¹⁰⁴, possono attenuare la rigidità del sistema, ma continuano a presupporre un danno biologico sul quale intervenire. Ove il pregiudizio resti al di qua della soglia di rilevanza clinica, la lacuna non sembra colmabile in via interpretativa, e occorrerebbe una riforma del dato positivo.

8. Osservazioni conclusive

L’emersione del danno biologico ha rappresentato uno dei passaggi decisivi nel processo di emancipazione della responsabilità civile da una concezione esclusivamente reddituale e patrimonialistica, contribuendo ad ampliare gli spazi di

¹⁰¹ L. LEROUGE, *La malattia progressiva cronica sul lavoro nel diritto sociale francese*, in “Diritto delle relazioni industriali”, 2023, II, pp. 310-313.

¹⁰² A tal proposito si veda, anche per un’elencazione esemplificativa dei possibili elementi presuntivi utili allo scopo, O. RAZZOLINI, *Esposizione a fibre di amianto e risarcimento del «danno da paura di ammalarsi»*. *Orientamenti recenti della giurisprudenza francese*, in “Lavoro Diritti Europa”, 2019, III, p. 1 ss., spec. p. 7.

¹⁰³ Sul rapporto fra danno non patrimoniale e tutela previdenziale v. ampiamente G. LUDOVICO, *Danni non patrimoniali e tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMÃO DE MELO (a cura di), *I danni non patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale*, cit., p. 289 ss.

¹⁰⁴ A. FEDERICI, *«Mentre aspetto che la malattia arrivi»*, cit., p. 353.

tutela del lavoratore. Mentre in una prima stagione l'attenzione degli interpreti si è per lo più concentrata sulle lesioni di carattere organico¹⁰⁵, con il tempo, soprattutto dopo la “scoperta” del *mobbing*¹⁰⁶, si è diffusa la consapevolezza per cui l'organizzazione e le relazioni di lavoro possano generare pregiudizi incidenti anche sulla sfera psichica, emotiva e morale. Più di recente, ancora una volta grazie alla giurisprudenza di merito¹⁰⁷, l'istanza di integrale protezione del lavoratore è andata ulteriormente arricchendosi, allorché si è iniziato a comprendere come anche fattori di rischio di natura ambientale possano incidere sulla dimensione psichica.

Al progressivo ampliamento delle tipologie di pregiudizio riconosciute non si è però accompagnata un'analoga diversificazione dei modelli deputati al relativo accertamento. Insieme all'affermazione del danno di natura psicofisica si è, infatti, consolidato un apparato conoscitivo particolarmente affidabile – fondato sulla valutazione medico-legale e sulla possibilità di graduare in termini percentuali la menomazione – che, proprio in virtù di tali caratteristiche, ha finito per esercitare una certa attrattività anche oltre l'area delle lesioni biologiche. Ne è derivata la tendenza, messa in luce nell'indagine svolta, a ricercare nella presenza di indici clinicamente apprezzabili un elemento privilegiato anche per il riconoscimento di pregiudizi che, sul piano concettuale, dal danno biologico dovrebbero rimanere distinti.

Affermare che la sofferenza interiore possiede rilevanza anche quando non si traduca in malattia rappresenta una conquista incompleta se il sistema continua a privilegiare, anche nel ragionamento inferenziale – che, come si è sottolineato, configura lo strumento accertativo d'elezione¹⁰⁸ –, i segni della compromissione psicofisica. Lo sforzo che resta da compiere è, allora, quello di colmare lo scarto tra l'ampiezza dei pregiudizi astrattamente risarcibili e gli strumenti attraverso i quali ne viene accertata l'esistenza, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni e far guadagnare al sistema quell'effettività che ancora difetta. E ciò non per attribuire rilievo a ogni turbamento, anche banale o di scarsa significatività, ma al fine di favorire un accertamento meno attratto, come oggi accade con una certa frequenza, dal solo dato clinico.

Abstract

Il contributo esamina la tutela dei pregiudizi che colpiscono la sfera interiore del lavoratore, muovendo dai fattori di rischio organizzativi (mobbing, straining e figure affini) per giungere a quelli ambientali, alla luce della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 46/2025 sull'«ansia anticipatoria» da esposizione all'amianto. L'indagine mette in luce come il diritto vivente, pur riconoscendo la risarcibilità della sofferenza interiore non patologica, tenda a

¹⁰⁵ L. MONTUSCHI, *Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica*, cit., p. 3 ss.

¹⁰⁶ Trib. Torino, 16 novembre e 30 dicembre 1999, cit.

¹⁰⁷ Trib. Grosseto, 5 febbraio 2025, n. 46, cit.

¹⁰⁸ Cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

ricercarne la prova negli stessi indici clinici che annunciano la malattia, secondo una lettura «degenerativa» che affonda le proprie radici nella giurisprudenza costituzionale. Ne derivano un'improprio rilevanza della capacità di reazione individuale sull'atto del risarcimento e il rischio che la tutela intervenga tardivamente, quando il pregiudizio si è ormai tradotto in patologia. Senza allentare i filtri posti alla risarcibilità del danno non patrimoniale, il contributo propone di fondare il ragionamento inferenziale, utile a provare il danno non patrimoniale, su elementi presuntivi non clinici, relativi alla gravità del fatto lesivo e al vissuto della persona.

The article examines the protection against harm affecting the worker's inner sphere, moving from organisational risk factors (mobbing, straining, and related phenomena) to environmental ones, in light of Grosseto Labour Court judgment No. 46/2025 concerning "anticipatory anxiety" arising from asbestos exposure. The analysis shows that, although case law fully recognises the compensability of non-pathological inner suffering, it tends to seek evidence of such suffering in the very same clinical indicators that foreshadow the onset of illness, according to a "degenerative" approach rooted in constitutional case law. This results in undue relevance being attached to the individual's capacity to cope when determining whether compensation is due, as well as in the risk that legal protection may come too late, once the harm has already developed into a pathological condition. Without relaxing the thresholds governing compensation for non-pecuniary damage, the article argues that the inferential reasoning used to establish such damage should instead be based on non-clinical presumptive evidence relating to the seriousness of the harmful conduct and the individual's lived experience.

Parole chiave

Danno non patrimoniale, danno morale, sofferenza interiore, art. 2087 c.c., amianto, prova presuntiva

Keywords

Non-pecuniary damage, moral damage, inner suffering, employer's safety duty, asbestos, presumptive evidence